

## **REGOLAMENTO DI ISTITUTO**

- Art.01) Gli O.O.C.C. dell'Istituto programmano le proprie attività al fine di assicurarne l'ordinato svolgimento.
- Art.02) Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente; ed inoltre egli è tenuto alla convocazione su richiesta del Dirigente Scolastico o della maggioranza dei suoi membri.
- Art.03) Il Collegio dei docenti è convocato dal Dirigente scolastico o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti
- Art.04) Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente scolastico o su richiesta della maggioranza dei suoi membri
- Art.05) Il Comitato degli studenti è costituito dai rappresentanti di tutte le classi;viene convocato dalla maggioranza dei suoi membri.
- Art.06) Le riunioni degli OO.CC. sono disposte con preavviso di almeno 5 giorni; l'affissione della convocazione sul registro degli Avvisi ai docenti o all'albo ha valore di notifica agli interessati.
- Art.07) Ciascuna convocazione deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da trattare.
- Art.08) Di ciascuna riunione il Segretario, nominato dal Presidente, redige verbale circostanziato.
- Art.09) Le riunioni degli OO.CC. avvengono in orario non coincidente con l'orario delle lezioni.
- Art.10) Sono previsti spazi di affissione per il Dirigente scolastico, i docenti, il personale A.T.A., gli studenti ed i genitori. L'affissione avviene dopo autorizzazione del Dirigente scolastico.
- Art.11) Le lezioni hanno inizio alle ore 8:00, i docenti dovranno essere a scuola almeno 5 minuti prima delle lezioni.
- Art. 11 bis) L'ingresso degli alunni è consentito entro e non oltre le ore 8,15. L'ingresso alla 2ª ora (9.00), e non oltre, è consentito per un massimo di tre volte al mese e deve essere giustificato dai genitori il giorno successivo.
- Art.12) Gli studenti ritardatari (maggioresenni e minoresenni) entro due giorni, successivi dovranno essere accompagnati da un genitore. Dopo cinque (5) ritardi ingiustificati a quadrimestre verrà comminata automaticamente la sospensione di un (1) giorno. Tale provvedimento verrà assegnato in caso di mancata giustificazione del ritardo da parte del genitore.
- Art.13) I coordinatori dei Consigli di Classe vigileranno sulla assiduità della frequenza e sui ritardi dei propri allievi. Dopo un ritardo non giustificato provvederanno a convocare la famiglia. Sia le convocazioni che gli incontri con le famiglie vanno annotati sul diario di classe da parte del coordinatore
- Art.14) I docenti in servizio nella prima ora devono registrare il ritardo nell'apposito spazio sul diario di classe, accanto al nome di ciascun

allievo; nonché segnalare la mancata giustificazione del ritardo da parte del genitore.

- Art.15) Lo studente, in caso di assenza, non può essere riammesso alle lezioni se non con giustificazione scritta dei genitori. Le giustificazioni delle assenze superiori ai 5 giorni vanno accompagnate da certificato medico.
- Art.16) Lo studente che omette di esibire giustificazione dell'assenza entro tre giorni dal rientro, deve essere accompagnato da un genitore il giorno successivo.
- Art.17) Le uscite anticipate rispetto al termine delle lezioni possono essere concesse solo eccezionalmente su motivata richiesta dei genitori che dovranno presentarsi personalmente, o agli alunni maggiorenni a seguito di autorizzazione dei genitori. Le altre uscite anticipate (es. visite mediche) devono essere giustificate il giorno dopo con relativa certificazione. Le uscite anticipate vengono autorizzate dal Dirigente scolastico o dal vicario o dal docente designato.
- Art.18) In caso di assoluta necessità legata a causa di forza maggiore (es.: mancanza d'acqua per più di un'ora, insostituibilità dei docenti assenti ecc.) l'orario scolastico, senza preavviso per le famiglie, subirà variazioni con uscita in anticipo per gli studenti; per l'ingresso posticipato sarà data comunicazione il giorno prima.
- Art.19) E' consentita una pausa didattica per tutte le classi dalle ore 11:45 alle ore 12:00. E' consentito in tale orario, recarsi in bagno uno alla volta. Non è consentito, inoltre, recarsi al bar nei cambi d'ora.
- Art.20) La pausa didattica si svolge in classe per tutti gli alunni dell'Istituto con la sorveglianza dei docenti.
- Art.21) Gli studenti possono recarsi in bagno, dopo il permesso del docente, per un massimo di 5 minuti. E' consentita l'uscita di un solo alunno per volta con il cartellino di riconoscimento (pass) assegnato alla classe dalla presidenza. L'alunno deve esibire il cartellino per tutta la durata dell'uscita e non può cederlo ad altri. Non è consentito uscire alla prima ora di lezione, ad eccezione di casi urgenti, e nel cambio di ora. Agli studenti che non osserveranno tali disposizioni sarà apposta annotazione sul diario di classe.
- Art.22) Il docente che autorizza l'uscita di un alunno, trascorsi 5 minuti di tempo, deve attivarsi, attraverso l'ausilio di un collaboratore scolastico per la ricerca.
- Art.23) Il personale tutto (docente e non docente) ha il compito della vigilanza degli studenti.
- Art.24) L'accesso al bar è consentito dalle h 9,00 alle h 13,00. E' tollerato mangiare in classe, con il consenso del docente, solo nel cambio d'ora o comunque in momenti che non arrechino disturbo alla lezione.
- Art.25) L'assemblea mensile della classe è convocata dagli studenti rappresentanti della classe o dalla maggioranza degli studenti, su richiesta motivata presentata al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima. L'assemblea

elegge nel suo seno il Presidente, che ne garantisce l'ordinato svolgimento. Il Segretario, nominato dal Presidente, ha il compito di redigere apposito verbale che andrà poi consegnato al Dirigente scolastico. All'assemblea possono partecipare i Docenti, se lo desiderano. I sigg. Docenti in servizio durante lo svolgimento dell'assemblea sono tenuti alla vigilanza. In caso di mancato rispetto della disciplina, il Docente in servizio è tenuto alla sospensione dell'assemblea. L'assemblea si svolge nell'aula ed ha la durata di due ore.

- Art.26) L'assemblea non va svolta nella prima ora di lezione e nello stesso giorno della settimana.
- Art.27) L'assemblea mensile dell'Istituto è convocata dalla maggioranza degli studenti rappresentanti delle classi o almeno dal 10% del totale degli studenti. La richiesta di convocazione va rivolta al Dirigente scolastico, con preciso o.d.g., almeno 5 giorni prima dello svolgimento ed è soggetta all'autorizzazione. Essa ha la durata delle ore di lezioni di una giornata. Il Presidente dell'assemblea ne garantisce l'ordinato svolgimento ed il segretario, da lui nominato, redige apposito verbale che va poi consegnato al Dirigente scolastico. In caso di disordinato svolgimento il Dirigente scolastico, o un suo delegato sospendono l'assemblea. Ad essa vi possono partecipare il Dirigente scolastico e i docenti che lo desiderano.
- Art.28) All'assemblea d'Istituto possono partecipare esperti su richiesta degli studenti autorizzata dal Consiglio di Istituto.
- Art.29) Le assemblee di Istituto non vanno mai svolte nello stesso giorno della settimana.
- Art.30) Negli ultimi 30 giorni di lezione non sono consentite assemblee.
- Art.31) I genitori possono tenere assemblee di classe e di Istituto. Esse vengono consentite in orario non coincidente con l'orario delle lezioni. La richiesta di concessione dei locali: va inoltrata al Dirigente scolastico dai genitori rappresentanti delle classi, per le assemblee di classe, o da almeno 60 genitori per le assemblee di Istituto. Per le assemblee di Istituto dei genitori il Dirigente scolastico deve sentire la G.E. prima di concedere l'autorizzazione. Per la richiesta e lo svolgimento delle predette assemblee valgono le norme previste per le assemblee degli studenti.
- Art.32) Alle assemblee dei genitori possono partecipare il Dirigente scolastico ed i Docenti con diritto di parola.
- Art.33) Sono fissati durante l'anno scolastico, tre incontri pomeridiani docenti-genitori nei mesi di Dicembre, Febbraio ed Aprile.
- Art.34) Gli alunni accedono agli impianti sportivi con la vigilanza dei docenti in servizio.
- Art.35) Ciascuna classe potrà svolgere non più di una visita guidata mensile. Essa deve essere opportunamente programmata dal rispettivo Consiglio di Classe. In caso di evento non previsto in programmazione (mostre, seminari, conferenze) la richiesta deve essere inoltrata al Dirigente scolastico per l'autorizzazione da tutti i docenti del Consiglio di Classe.

Ogni classe sarà accompagnata da due Docenti, cui è affidata la vigilanza sugli allievi.

- Art.36) I viaggi di Istruzione vengono programmati dai Consigli di classe, per quanto attiene la meta e l'itinerario. Essi vengono consentiti solo in presenza della partecipazione di almeno 2/3 degli studenti della classe e della disponibilità degli accompagnatori necessari cui è affidata la vigilanza sugli allievi.
- Art.37) Ai fini dell'ordinato svolgimento e del contenimento della spesa, si suggerisce la programmazione dei viaggi che potrà avvenire per classi parallele. La Commissione viaggi ed il Consiglio d'Istituto definiranno le modalità temporali, nonché le classi destinatarie dei viaggi stessi.
- Art.38) I viaggi hanno la durata di non più 4/5 giorni di lezione per le classi III e IV e di 5/7 giorni di lezione per le classi V.
- Art.39) Negli ultimi trenta giorni dell'anno scolastico non sono consentite udienze ai genitori, assemblee degli studenti, visite guidate, viaggi di istruzione.
- Art.40) In sede di elaborazione del P.O.F. il comitato degli studenti e gruppi di genitori possono proporre attività extracurricolari debitamente progettate con relativo carico di impegno di spesa.
- Art.41) Il P.O.F. dell'Istituto è vincolante per tutto il personale, per tutti gli studenti, per tutte le famiglie. Esso, elaborato dal collegio dei Docenti, dopo la delibera del Consiglio d'Istituto, va affisso all'albo.
- Art.42) L'uso dei cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato, il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 249/1998). La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento vale anche per il personale docente e non docente.
- Art.43) Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza civile e /o penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o gravi fenomeni di "bullismo", sarà possibile applicare sanzioni rigorose.
- Art.44) Gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti sono regolati dalla normativa vigente. Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore o uguale ai tre (3) giorni sono adottati dal Dirigente Scolastico su segnalazione del docente. Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai tre (3) giorni sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano allontanamento superiore ai quindici (15) giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato sono adottate dal Consiglio d'Istituto. Le sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo ed erogate dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio di Classe, possono consistere in attività a favore della comunità scolastica (es: attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei

locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi, produzione di elaborati, ecc).

- Art.45) Tutti i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di corretti rapporti all'interno della platea scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- Art.46) Contro le sanzioni disciplinari superiori ai tre (3) giorni è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro erogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
- Art.47) L'Organo di Garanzia è costituito da quattro membri: il Dirigente Scolastico e un docente, un genitore ed un allievo designati dal Consiglio d'Istituto.
- Art.48) Il presente regolamento introduce il Patto di Corresponsabilità Educativa previsto dalla normativa vigente, sottoscritto dai genitori all'atto dell'iscrizione dei rispettivi figli.